

TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione civile

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 67 CCII proposto da ALTOVINO ROSALBA, nata a Novara il giorno 8.11.1966, residente in Novara, via Beltrami n. 11, c.f. LTVRLB66S48F952R, rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. Teresa Armienti, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Novara, giusta autorizzazione del Giudice tutelare del 29.12.2022, elettivamente domiciliata in Novara, via Scavini n. 2/a, presso lo studio dell'avv. Stefano La Sala, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

letta la relazione ex art. 68, co. 2, CCII redatta dall'OCC, dott. Fabrizio Colombo;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo la ricorrente la propria residenza in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- la ricorrente riveste la qualifica di consumatore come definita dall'art. 2, co. 1, lett. e), CCII (*"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*), essendo persona fisica che presta attività di lavoro dipendente ed è gravata da debiti personali;
- la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII;
- la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (v. art. 69, co. 1, del d. lgs. n. 14/2019);
- il ricorso risulta corredato della documentazione prevista dall'art. 67, co. 2, CCII;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 68, co. 2, C.C.I.I.;
- l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68, co. 4 CCII;
- il piano prevede il pagamento in misura integrale ed entro tre anni dall'omologazione del piano delle spese di procedura e del debito contratto con Regione Piemonte assistito dal privilegio ex art. 2752 c.c. e il pagamento in misura parziale (18,37%) dei creditori chirografari attraverso la destinazione di quota di stipendio e segnatamente dell'importo di euro 175,00 mensili per tredici mesi e per il periodo di cinque anni;

rilevato che la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII di *"disporre, in particolare, le misure di protezione di cui al quarto comma dell'art. 70 C.C.I.I. al fine di preservare l'integrità del*

patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento e, in particolare, considerato che la fattibilità del piano proposto si basa sulla messa a disposizione dei creditori di una quota mensile della retribuzione della debitrice, disporre la sospensione del prelievo di quota della retribuzione (per € 100,00 mensili) della sig.ra Altovino in atto da parte di Intesa Sanpaolo Spa (in ragione della cessione di credito intervenuta a far tempo dal 31/10/2017 – finanziamento n. 21221/0200/00517530), nonché dell'esecuzione dell'ordinanza del GE del Tribunale di Novara datata 5/02/2023 di assegnazione della somma mensile nella procedura esecutiva RG n. 1125/2022 incardinata da IFIS NPL Investing Spa, le cui somme potranno essere accantonate dal datore di lavoro e, in caso di omologazione, successivamente liberate al fine di consentire l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti”;

ritenuto, alla luce di quanto disposto dall'art. 67, co. 3, CCII, nonché di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65/2022, che la richiesta possa essere accolta, in quanto finalizzata a conservare l'integrità del patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento, con realizzazione della *par condicio creditorum*;

P.Q.M.

visto l'art. 70, co. 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda contenente la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti sia pubblicata nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Novara e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentiti i debitori, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., nonché la sospensione dell'assegnazione a IFIS NPL Investing s.p.a. di quota dello stipendio di cui all'ordinanza del G.E. del Tribunale di Novara del 5.2.2023 (R.G. n. 1125/2022), ordinando al datore di lavoro della ricorrente di accantonare le somme di cui alle trattenute qui sospese fino a nuova disposizione giudiziale;

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Novara, 21/11/2023

Il Giudice

Dott.ssa Simona Delle Site

TRIBUNALE DI NOVARA

Ricorso per l'ammissione del piano di ristrutturazione
dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. C.C.I.I.

La Sig.ra **ALTOVINO ROSALBA**, nata a Novara in data 8/11/1966, residente in
, Cod. Fisc. LTVRLB66S48F952R, per il tramite

(doc. 1), ai fini della
presente procedura elettivamente domiciliata in Novara, Via Scavini 2/a, presso la
persona e lo studio dell'avv. Stefano La Sala (Cod. Fisc.
avvstefanolasala@pec.ordineavvocatinovara.it, fax 0321/630298), che la rappresenta e
difende giusta procura rilasciata in data 12/10/2023 da intendersi apposta in calce al
presente atto

Premesso che

- l'istante, per le ragioni che verranno sinteticamente riassunte *infra*, ha contratto debiti alla cui estinzione non è in grado di provvedere con le proprie risorse secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;
- ricorrono nella fattispecie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.) e, segnatamente:
 - i) l'istante risulta versare in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, lett. c) del C.C.I.I., ovvero nello stato di crisi o di insolvenza di cui all'art. 2, lett. a) e b) del C.C.I.I.;
 - ii) l'istante è consumatore, secondo la definizione data dall'art. 2, lett. e) del C.C.I.I., (*“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ...”*) e non è soggetta a procedure concorsuali maggiori diverse da quelle regolate dal capo II del D.lgs. 14/2019;

- non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69 del C.C.I.I., in quanto l'istante:

i) non è mai stata esdebitata nei precedenti cinque anni e, in assoluto, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ii) per quanto si dirà *infra*, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- in data 05/10/2022 la ricorrente ha presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso la Provincia di Novara per la nomina di un professionista quale Gestore della Crisi al fine di potere accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- l'O.C.C. della Provincia di Novara, con provvedimento dell'8/11/2022, ha nominato, quale Gestore della Crisi, il dott. Fabrizio Colombo, nato a _____ il _____, Cod. Fisc. _____ con studio in Novara, C.so Italia 1, che ha accettato l'incarico (docc. 2 e 3);

- l'istante, con l'ausilio dell'O.C.C. della Provincia di Novara, ha predisposto un "piano di ristrutturazione dei debiti", che è stato verificato ed attestato dal nominato gestore attraverso la relazione di cui all'art. 68, comma 2, C.C.I.I. qui acclusa unitamente a tutti i suoi allegati (doc. 4);

- l'istante, come sopra rappresentata e assistita, intende, pertanto, accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentando detto "piano di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 67 e segg. C.C.I.I., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestantene la fattibilità redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi.

Al fine di cui in premesse, la signora Altovino Rosalba, come sopra rappresentata ed assistita, espone quanto di seguito.

1. La situazione personale della proponente, le cause dell'indebitamento e l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

La signora Rosalba Altovino, di anni 56, nubile, incensurata (come attestato nella Relazione dell'OCC – allegati 16 e 17) è persona che, dalla morte della madre, vive da sola (v. allegato 18 della Relazione OCC), con un cane, in alloggio popolare concessole in godimento, a canone agevolato, dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord (doc. 5).

La sig.ra Altovino è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito lavorando quale collaboratrice scolastica presso:

(si vedano i cedolini dell'ultimo anno allegati alla Relazione del dott. Colombo *sub* 12).

Costei è invalida civile al 75% per “

(doc. 6).

(doc. 7).

Le patologie di cui sopra hanno condotto la sig.ra Altovino a contrarre ed accumulare debiti (oggi ammontanti ad € 38.279,39, partitamente indicati nel prosieguo) cui non è riuscita a fare fronte con le proprie risorse, costituite unicamente da una retribuzione mensile di importo limitato.

con

8).

A fronte della patologica perdita di controllo nella gestione del denaro la sig.ra Altovino ha contratto debiti con istituti di credito e finanziarie, oltre che con l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte e la Regione Piemonte, e ripristino del controllo delle spese hanno contribuito a non far ulteriormente lievitare ma che, negli importi accumulati, la ricorrente non riesce, come detto, ad onorare.

2. La situazione patrimoniale/reddituale della proponente

La sig. Altovino non è proprietaria di beni immobili (si veda la visura ipotecaria allegata *sub* 15 alla Relazione dell'OCC).

Costei possiede un'autovettura Ford Focus (si vedano le visure allegate *sub* 13 e 14 alla Relazione dell'OCC), immatricolata nel 2003 ed acquistata nel 2017 al prezzo di € 3.700,00, il cui valore di mercato attuale può essere stimato in somma inferiore ad € 1.000,00.

Come già evidenziato, l'istante vive in un alloggio popolare concessole in godimento, a canone agevolato, dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord.

Gli arredi presenti nella casa, pur di proprietà della proponente, sono meramente funzionali e di nessun pregio.

La sig.ra Altovino non possiede altri beni mobili diversi dagli effetti personali destinati alla sua vita quotidiana.

La sig.ra Altovino percepisce dall'occupazione lavorativa una retribuzione mensile mediamente di € 1.600,00 lordi pari a circa € 1.250,00 netti. Allo stato sulla retribuzione gravano un prelievo mensile di € 100,00 a fronte della cessione di credito volontaria in favore di Intesa Sanpaolo Spa ed una trattenuta mensile di € 257,00 in ragione di pignoramento presso terzi richiesto ed ottenuto da IFIS NPL Investing Spa. Al netto dei richiamati prelievo e trattenuta, lo stipendio accreditato in favore della proponente

è mediamente di soli circa € 880,00 (vedasi sempre i cedolini 2022-2023 allegati alla Relazione del dott. Colombo *sub* 12).

Come verificato dall'OCC (si veda l'allegato *sub* 11 alla Relazione), complessivamente le Certificazioni Uniche dei redditi della sig.ra Altovino degli ultimi tre anni attestano i seguenti importi lordi/netti:

- € 15.879,12/12.945,82 per l'anno 2020
- € 15.859,81/12.925,69 per l'anno 2021
- € 17.016,79/15.164,91 per l'anno 2022

Le poste attive e le entrate della sig.ra Altovino sono indicate i
locc. 9, 9a e 9b), da cui è possibile anche trarre le poste
passive e le uscite di cui si dirà più avanti.

La signora Altovino è titolare di conto corrente bancario presso l'istituto Banco BPM
ove confluisce la retribuzione mensile, conto che, allo stato, reca un
saldo attivo di poco più di € 2.000,00. Precedentemente il conto corrente era detenuto
presso BPER Banca (si veda l'allegato *sub* 19 alla Relazione dell'OCC).

La gestione di entrate ed uscite
li (su carta prepagata) per le necessità quotidiane.

In successivo capitolo si tratterà delle spese correnti necessarie al sostentamento della
ricorrente.

La sig.ra Altovino non ha compiuto, negli ultimi cinque anni, alcun atto di straordinaria
amministrazione del proprio patrimonio.

3. La situazione debitoria della proponente

Come il resto della documentazione a corredo della domanda, anche la
documentazione relativa alle somme vantate dai soggetti creditori nei confronti della
proponente, così come illustrato nel seguente prospetto, è stata messa a disposizione
del nominato OCC e da questi sottoposto a verifica attraverso accesso ai dati registrati

in Centrale di allarme interbancaria, nell'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia, nel sistema di informazioni creditizie CRIF nonché attraverso richiesta di conferma delle posizioni nei confronti di istituti e finanziarie coinvolti e degli enti.

Le posizioni debitorie in essere a carico della sig.ra Altovino sono le seguenti:

CREDITORE	IMPORTO	RANGO
REGIONE PIEMONTE	653,87 + INTERESSI PER € 98,17 PER TOTALI € 752,04	PRIVILEGIATO EX ART. 2752 C.C.
ATC COMUNE DI NOVARA	1.227,96	CHIROGRAFARIO IN QUANTO IL PRIVILEGIO EX ART. 2764 C.C. NON OPERA NEL CASO
ASL NO	842,00	CHIROGRAFARIO
IFIS NPL INVESTING SPA	26.889,55	CHIROGRAFARIO
INTESA SANPAOLO SPA	4.266,00	CHIROGRAFARIO
INTESA SANPAOLO SPA	3.900,00	CHIROGRAFARIO
FINDOMESTIC SPA	401,84	CHIROGRAFARIO

L'unico debito assistito da privilegio è quello vantato dalla Regione Piemonte per € 653,87, oltre interessi, ed afferisce a tasse automobilistiche arretrate non pagate.

L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord ha maturato (fino alla nomina dell'A.d.S.) credito per canoni che, ormai indebitata, l'istante non è stata più in grado di pagare per € 4.019,00.

ATC ha accordato in data 3/09/2019 un piano di rientro del debito attraverso versamenti mensili di € 55,83 che avrebbero termine nell'agosto 2025. Allo stato, essendo pienamente rispettato il piano di rientro convenuto, il debito residuo ammonta a soli € 1.227,96. Tale debito deve considerarsi di rango chirografario in quanto non sussistono le condizioni per il riconoscimento del privilegio di cui all'art 2764 c.c.

Il debito verso l'ASL NO, di rango chirografario, per € 842,00 invece attiene alla rivalutazione delle prestazioni sanitarie per le quali la sig.ra Altovino ha dichiarato di godere di esenzione mentre l'ente sanitario ha verificato che la fruitrice della prestazione fosse nelle condizioni reddituali per essere tenuta al pagamento.

I maggiori debiti contratti dalla ricorrente – tutti di rango chirografario - afferiscono a finanziamenti ottenuti presso istituti di credito/finanziarie a cagione dei disturbi patologici già descritti e risalgono agli anni 2016-2018 e, quindi,

La signora Altovino ha stipulato con Intesa Sanpaolo Spa contratti per prestiti personali. In merito la qui ricorrente ha maturato saldi debitori di € 22.668,58 e di € 1.684,47 verso Intesa Sanpaolo Spa che ha ceduto *pro soluto* ad IFIS NPL (oggi IFIS NPL Investing Spa) il proprio credito.

La sig.ra Altovino ha stipulato con COMPASS Banca Spa contratto di richiesta di carta di credito ad uso rotativo. In merito la qui ricorrente ha maturato un saldo debitore di € 1.553,75 verso COMPASS che ha poi ceduto *pro soluto* ad IFIS NPL (oggi IFIS NPL Investing Spa) il proprio credito.

La società cessionaria dei crediti ha agito giudizialmente richiedendo ed ottenendo nei confronti della debitrice decreto ingiuntivo per € 25.006,80 e notificando atto di precetto per € 26.238,91. Successivamente IFIS NPL Investing Spa ha chiesto ed ottenuto presso il Tribunale di Novara pignoramento dello stipendio della sig.ra Altovino; con ordinanza del 5/02/2023 emessa nel procedura esecutiva RG n. 1125/2022 il GE dott.ssa Bellini ha assegnato in pagamento della somma dovuta il quinto dello stipendio della debitrice; a far tempo dal marzo 2023, ad estinzione del debito divenuto pari ad € 28.945,55, è stata operata una trattenuta sulla retribuzione della sig.ra Altovino di € 257,00 mensili che ha progressivamente ridotto l'importo dovuto sino all'attuale di € 26.889,55.

La sig.ra Altovino, in ragione di altro finanziamento richiesto ad Intesa Sanpaolo Spa (n. 21221/0200/00517530) per € 12.000,00, si è impegnata al rientro, attraverso cessione di quota dello stipendio (pari ad € 100,00 mensili), in 120 ratei a partire dal 31/10/2017 e quindi sino all'ottobre 2027. Ad oggi risulta un debito residuo di € 3.900,00.

La stessa Intesa Sanpaolo Spa ha ulteriore credito nei confronti della sig.ra Altovino, pari ad € 4.266,00 per linea di fido concessa.

Findomestic Banca Spa ha un residuo credito di € 401,84 verso la sig.ra Altovino per l'apertura di una linea di credito revolving nell'agosto del 2018 inizialmente di € 3.000,00.

Si opera rimando, per la compiuta illustrazione delle poste debitorie, alla Relazione dell'OCC ed ai suoi allegati da 20 a 28.

Risulta evidente che la signora Altovino, per le ragioni già citate, si è indebitata oltre le proprie possibilità. ripete, ha certamente avuto l'effetto di impedire che l'amministrata si indebitasse ulteriormente.

Tuttavia, l'esiguità della retribuzione della sig.ra Altovino (unica fonte di reddito) non consente di fare fronte alle necessità correnti ed al contempo di ripianare, anche ratealmente, i debiti pregressi accumulati.

La signora Altovino - consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 - dichiara che ad oggi, per quanto a sua conoscenza, non ha ulteriori posizioni debitorie oltre a quelle indicate nel presente ricorso.

4. La "meritevolezza"

L'art. 4 *ter* della L. n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato profondamente quanto prevedeva la Legge n. 3 del 2012 nell'ottica di agevolare il percorso verso una più proficua definizione delle procedure da sovraindebitamento. In particolare, per

quanto qui rileva, è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure.

Il C.C.I.I., all'art. 69, ha ribadito che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata da questa sezione se (...) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Alla luce di quanto dedotto sopra circa le condizioni personali della signora Altovino, può certamente affermarsi che la debitrice non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La situazione attuale è stata provocata da una condizione di accertata patologia (con perdita del controllo della gestione del denaro) in ragione della quale si è resa necessaria

5. Le spese correnti necessarie al sostentamento della proponente

Di seguito viene riportata elencazione delle voci di spesa individuate come necessarie per il sostentamento della sig.ra Altovino, voci di spesa che sostanzialmente ricorrono, quali uscite, (docc. 9 e 9a già citati) e negli estratti conto bancari allegati alla relazione dell'OCC, dove non documentate dai giustificativi ulteriori che si producono (doc. 10):

Le spese fisse annue ritenute imprescindibili attengono, nel dettaglio, a:

- a) canone di godimento dell'immobile ad uso abitazione per € 3.180,00 (€ 265,00 x 12 mesi)
- b) spese per utenza telefono e linea dati per € 180,00 (€ 15,00 x 12 mesi)
- c) spese per utenze energia elettrica e gas per € 660,00 (€ 110,00 x 6 bimestri)
- d) spese per mensa domiciliare a pranzo per € 552,00 (€ 46,00 x 12 mesi)
- e) spese personali (vitto, vestiario, carburante auto) corrisposte attraverso carta prepagata per € 5.352,00 (€ 446,00 x 12 mesi)

- f) spese per visite mediche e medicinali € 260,00.
- g) assicurazione auto per € 276,00
- h) bollo auto per € 212,00
- i) assicurazione e vaccinazione per il cane per € 180,00
- j) TARI per € 155,00

Totale annuo per € 11.007,00.

Nell'ottica di una previdente pianificazione, nel caso in discussione andrebbero tenute in considerazione anche eventuali spese sanitarie ulteriori (in ragione delle serie problematiche di salute che affliggono la ricorrente), oltre che spese impreviste di altro genere (quali, ad esempio, quelle per manutenzioni importanti all'autovettura (immatricolata ormai vent'anni fa).

A tal fine si ritiene prudente aggiungere la somma annua di € 1.000,00 ed incrementare sino ad € 12.000,00, l'ammontare complessivo delle spese fisse, ammontare nel tempo rivalutabile secondo gli indici ISTAT nei prossimi cinque anni al pari dei proventi reddituali.

Pertanto, la spesa necessaria al mantenimento della debitrice può ritenersi, ai fini che qui interessano, essere di € 1.000,00 mensili.

Detto importo può considerarsi attendibile e coerente anche in considerazione del fatto che la pubblicazione ISTAT allegata (doc. 11) riporta, a pag. 6, per l'anno 2021 una spesa media mensile per una famiglia di una sola persona pari ad € 1.796,00 (con un minimo di € 1.666,00 per gli over 65 e un massimo di € 1.957,00 per chi rientra nella fascia 35-64 anni) e, quindi, ben più elevata rispetto a quella determinata in questa sede per la sig.ra Altovino.

6. La proposta di “Piano di ristrutturazione dei debiti”

Descritta la situazione reddituale e patrimoniale della sig. Altovino ed indicate le spese necessarie per il suo mantenimento, si procede con l'illustrazione della proposta di “piano di ristrutturazione dei debiti” e delle modalità di adempimento.

Il piano prevede, oltre al saldo delle spese di procedura in prededuzione in misura totalitaria ed entro tre anni dall'omologazione del piano, il pagamento, in misura integrale ed entro tre anni dall'omologazione del piano, del debito contratto con la Regione Piemonte per € 653,87 oltre interessi ad oggi pari ad € 98,57, dotato del privilegio *ex art. 2752 c.c.*, il pagamento in misura parziale e paritaria degli altri creditori, tutti al rango chirografario, attraverso la destinazione della quota di stipendio, che in considerazione dell'importo delle spese minime essenziali per il sostentamento della proponente, si indica in € 175,00 mensili per il periodo di cinque anni.

In sostanza, la sig.ra Altovino propone il pagamento della somma complessiva di € 11.375,00 (€ 175,00 x 13 mesi x 5 anni) con il soddisfacimento delle categorie di creditori nei termini di seguito indicati:

SPESE DI PROCEDURA			
A) COMPENSO OCC	1.861,26	100%	1.861,26
B) SPESE SUCC. OMOLOGA	358,75	(ENTRO 3 ANNI)	358,75
C) COMPENSO LEGALE (DOC. 12)	1.507,44		1.507,44
REGIONE PIEMONTE	752,04	100% (ENTRO 3 ANNI)	752,04
IFIS NPL INVESTING SPA	26.889,55	18,37% (ENTRO 5 ANNI)	4.940,88
INTESA SANPAOLO SPA	4.266,00	18,37% (ENTRO 5 ANNI)	783,86
INTESA SANPAOLO SPA	3.900,00	18,37% (ENTRO 5 ANNI)	716,61
ATC COMUNE DI NOVARA	1.227,96	18,37% (ENTRO 5 ANNI)	225,63
FINDOMESTIC SPA	401,84	18,37% (ENTRO 5 ANNI)	73,83
ASL	842,00	18,37% (ENTRO 5 ANNI)	154,71

Come visto, i debiti nei confronti di IFIS NPL Investing Spa ed il secondo nei confronti di Intesa Sanpaolo Spa vengono attualmente soddisfatti mediante prelievo e trattenuta sulla retribuzione della debitrice. La proposta si renderà possibile nella misura in cui verrà disposta, come qui richiesta, la revoca del prelievo di quota della retribuzione (per € 100,00 mensili) della sig.ra Altovino in atto da parte di Intesa Sanpaolo Spa (in ragione della cessione di credito intervenuta a far tempo dal 31/10/2017), a fronte della possibilità riconosciuta alla debitrice di prevedere anche la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dello stipendio ai sensi dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I.

Ulteriormente la sostenibilità del piano non può prescindere dall'applicazione del **principio in forza** del quale sono da ritenersi inefficaci i pagamenti eseguiti dal terzo debitore successivamente all'apertura della procedura, ancorché nell'espropriazione presso terzi il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme prima dell'avvio della procedura di sovraindebitamento (Tribunale di Bologna 12 agosto 2021, est. Florini).

Muovendo dal principio per cui la procedura di sovraindebitamento ha sostanzialmente natura concorsuale deve affermarsi la totale incompatibilità della riscossione coattiva *ex latere creditoris*, sia pure sulla base di un titolo definitivo, con l'apertura del concorso, per la semplice ragione che il creditore munito di titolo esecutivo definitivo andrebbe a riscuotere integralmente il suo credito in violazione al concorso, che implica invece la falcidia di tutti crediti anteriori alla sua apertura e ciò non può che essere ritenuto inammissibile.

Il Tribunale di Livorno, con **ordinanza del 7 aprile 2021**, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 bis, L. n. 3/2012 in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma stabilisce che: «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti

per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato».

Secondo il giudice *a quo* l'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012 prevedeva la possibile falcidia e ristrutturazione dei soli debiti per i quali vi fosse stata la cessione volontaria del credito, avente per oggetto il quinto dello stipendio (o del trattamento di fine rapporto o della pensione), non disciplinando invece l'ipotesi in cui un analogo credito del debitore avesse formato oggetto di assegnazione giudiziale all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi.

La Corte costituzionale, con la sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa all'art. 8, comma 1 bis, L. n. 3/2012 in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma stabiliva che: «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato».

La Corte ha ritenuto che il piano del consumatore potesse prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato.

Secondo la Corte, è infatti, la stessa *ratio* della norma ad attrarre, in via ermeneutica, qualunque debito, compresa l'ipotesi in cui la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata e tale disposizione dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione del consumatore sovraindebitato, soggetto contrattualmente e socialmente debole, nonché al rispetto della *par condicio creditorum*.

Il principio deve valere oggi, allo stesso modo, per quanto ugualmente disciplinato circa la cessione del credito contrattuale (e non specificamente disciplinato circa il vincolo disposto in sede giudiziale) dal C.C.I.I.

Per effetto dell'omologazione del piano dovranno quindi cessare anche le trattenute sulla retribuzione della sig.ra Altovino derivanti dal pignoramento presso terzi ottenuto da IFIS NPL Investing Spa.

Aggiungasi che il Tribunale, in base al comma 4 dell'art. 70 C.C.I.I., su istanza espressa del debitore, può disporre, fino alla conclusione del procedimento, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio.

In base a ciò, nell'ottica appunto di preservare l'integrità del patrimonio ed accantonare sin da subito le uniche risorse utili a dare esecuzione al piano, si chiede che la cessione della quota (€ 100,00 mensili) di stipendio in favore di Intesa Sanpaolo Spa (relativamente al finanziamento n. 21221/0200/00517530) e la trattenuta mensile a valere sullo stipendio medesimo ordinata dal GE in data 5/02/2023 in esito all'assegnazione nell'esecuzione mobiliare presso terzi incardinata avanti il Tribunale di Novara (RG. n. 1125/2022) da IFIS NPL Investing Spa vengano sospesi a far tempo dall'emissione del decreto di apertura della procedura e sino alla sua conclusione.

Infine, si vuole sottolineare che la sostenibilità e osservanza del piano proposto sono assicurate, nel caso di specie, dal governo delle spese

o, che può dirsi offrire un ulteriore elemento di congruità e garanzia per i creditori.

Da ultimo si dica che anche l'Organismo di Composizione della Crisi attesta come i creditori, nel caso specifico, potranno essere soddisfatti, attraverso l'esecuzione del piano proposto, in misura non inferiore ad una alternativa liquidatoria in ragione

dell'inesistenza, per un verso, di beni immobili e, per l'altro, di beni mobili "appetibili" da cui possa essere ricavata ulteriore liquidità.

7. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, la proponente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, facendo proprie le considerazioni svolte dall'Organismo di Composizione della Crisi nella sua relazione,

chiede

che l'Intestato Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti di cui agli artt. 67 e seguenti del C.C.I.I., verificata l'assenza di atti in frode ai creditori nonché delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., voglia:

1. **dichiarare**, con decreto, l'apertura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra Rosalba Altovino al fine di definire il proprio stato di sovraindebitamento quale consumatore;
2. **disporre** in conformità all'art. 70 C.C.I.I.;
3. **disporre**, in particolare, le misure di protezione di cui al quarto comma dell'art. 70 C.C.I.I. al fine di preservare l'integrità del patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento e, in particolare, considerato che la fattibilità del piano proposto si basa sulla messa a disposizione dei creditori di una quota mensile della retribuzione della debitrice, **disporre** la sospensione del prelievo di quota della retribuzione (per € 100,00 mensili) della sig.ra Altovino in atto da parte di Intesa Sanpaolo Spa (in ragione della cessione di credito intervenuta a far tempo dal 31/10/2017 – finanziamento n. 21221/0200/00517530), nonché dell'esecuzione dell'ordinanza del GE del Tribunale di Novara datata 5/02/2023 di assegnazione della somma mensile nella procedura esecutiva RG n. 1125/2022 incardinata da IFIS NPL Investing Spa, le cui somme potranno essere accantonate dal datore di lavoro e, in caso di omologazione, successivamente liberate al fine di consentire l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti;

4. **omologare**, con sentenza, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra Rosalba Altovino, disponendo che, ai fini della sua esecuzione, siano liberate le somme accantonate a fronte del decreto di apertura della procedura e, quindi, revocati il prelievo mensile di € 100 dalla retribuzione della sig.ra Altovino Rosalba e la trattenuta mensile di un quinto sempre a valere sulla retribuzione della medesima derivanti, il primo, dalla cessione di quota di stipendio in favore di Intesa Sanpaolo Spa (in ragione del finanziamento n. 21221/0200/00517530517530) e, la seconda, dall'esecuzione dell'ordinanza datata 5/02/2023 di assegnazione del credito nell'ambito di procedura esecutiva RG n. 1125/2023 presso terzi ottenuta avanti il Tribunale di Novara da IFIS NPL Investing Spa;

5. **disporre** conseguentemente quanto a pubblicità e comunicazione ai creditori del provvedimento nonché ad esecuzione del piano e, quindi, **dichiarare** la chiusura della procedura.

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Si allega procura alle liti.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) provvedimento autorizzativo
- 2) nomina del Gestore da parte dell'OCC
- 3) accettazione incarico
- 4) relazione OCC e documenti allegati da 1 a 28
- 5) convenzione di assegnazione in godimento di alloggio
- 6) verbale definitivo di accertamento invalidità di Rosalba Altovino

Avv. Stefano La Sala
Via Scavini 2/A - Novara
Tel. 0321/611599 - Fax 0321/630298
e-mail: lasalastefano@gmail.com

- 7) relazione clinica ASL di Novara e relazione sociale circa le condizioni personali e patrimoniali della sig.ra Altovino resa dall'assistente sociale dott.ssa Nadia Galli
- 8) provvedimento di apertura procedura e comunicazione al Comune di Novara e al Comune di Sesto San Giovanni
- 9) 9a) e 9b) rendiconti e trasmissione al Tribunale
- 10) giustificativi di spesa
- 11) report Istat per il 2021
- 12) compenso avv. La Sala e giustificativi di spese vive

Con espressa riserva di apportare le eventuali modifiche al piano che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 70, comma 6, C.C.I.I., dovesse ritenere necessarie.

Salvo ogni altro diritto.

Novara, data del deposito

Avv. Stefano La Sala